



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4767

SEDUTA DEL 22/07/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione

Oggetto

REQUISITI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO MEDIANTE FONTI RINNOVABILI, DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 199/2021, CON IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSA LEGNOSA. MODIFICA ALLA DGR N. 7095/2017

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Gian Luca Gurrieri



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della sopra citata direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”;

VISTO altresì:

- la d.G.R. 11/09/2013 n. 593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.G.R. 3/4/2017 n. 6438 che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del Piano;
- la dgr 7095 del 18.9.2017, con la quale sono state approvate “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017”;
- la dgr n.449 del 2 agosto 2018, con cui è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), che include tra le misure da attuare la misura ER-1n “Biomasse legnose in ambito civile”, finalizzata a ridurre l'impatto emissivo della combustione da biomassa, anche mediante l'adozione di standard impiantistici sempre più performanti;

RILEVATO che con dgr 7095 del 18.9.2017, sopra citata, era stato previsto, tra l'altro:

- di assicurare il raggiungimento dei valori di copertura del fabbisogno energetico degli edifici con fonti rinnovabili, come previsto dall'allegato 3 del d.lgs. 28/2011, con impianti non alimentati da biomassa, ad eccezione delle zone montuose classificate come C 2 nella zonizzazione territoriale relativa alla qualità dell'aria;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di non incentivare gli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali per l'utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, ad eccezione della suddetta zona C2;

RILEVATO altresì che il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), come aggiornato con la dgr 449/2018, sopra citata, include l'azione AZIONE: ER-1n che, tra l'altro, prevedeva:

- il divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- il divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti in tutto il territorio regionale;

PRESO ATTO che:

- con decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2021, a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, veniva annullata la dgr 449/2018 limitatamente ai divieti sopra indicati per vizio procedimentale a causa dell'omissione della notificazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 2015/1535;
- con dgr 5360/2021 (*"Nuove disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della dgr 3965 del 31 luglio 2015"*) era stata introdotta la possibilità di sostituire impianti alimentati con metano, GPL o altro con impianti a biomassa, a condizione che quest'ultimi rispettino determinati requisiti emissivi ed impiantistici ed, inoltre, era stato previsto che nelle zone C1 e C2 indicate dal Piano per gli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA), approvato con dgr 449/2018, fosse consentita la copertura della quota obbligatoria prevista dall'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 con caldaie a biomassa, a condizione che fossero classificate con 5 Stelle, ai sensi del d.m. 186/2017 e del rispetto di ulteriori requisiti, tra cui quello dell'alimentazione automatica della biomassa;
- con dgr 816/2023 (*"Modifica delle disposizioni relative alla disciplina degli impianti termici, approvate con dgr 3502/2020 e con dgr 5360/2021"*) era stato previsto di eliminare il requisito dell'alimentazione automatica, di cui sopra;

DATO ATTO che:

- con dgr n. 3649 del 16.12.2024, sono stati approvati i *"Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kw – a decorrere dal 15.10.2026"*, fatto salvo l'esito positivo della notifica alla Commissione europea della delibera medesima, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2015/1535/UE;
- con decreto n. 5817 del 23.04.2025, si è preso atto della piena efficacia della dgr n. 3549 del 16.12.2024 rispetto alle obbligazioni ed adempimenti in tema di diritto europeo applicabili, non essendo stato riscontrato, entro il 22.04.2025,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nessun rilievo da parte della Commissione europea, a seguito della suddetta notifica ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2015/1535/UE;

- il 3 aprile scorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha notificato alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2015/1535/UE, la proposta di Regione Lombardia finalizzata ad introdurre, con decorrenza 15.10.2027, nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per le caldaie ad uso civile, alimentate da biomassa, con potenza inferiore o uguale a 35 kW;
- il termine di tre mesi fissato dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 è scaduto il 04-07-2025 – n. 2025/0196/IT – S30E, senza che siano pervenute osservazioni;
- con dgr n. 4720 del 14.07.2025, a seguito dell'esito positivo della notifica di cui sopra, sono stati approvati i “Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili, costituiti da caldaie e alimentate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW”;

CONSIDERATO che:

- gli obblighi previsti dall'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 per la copertura del fabbisogno energetico degli edifici, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante, con una quota di energia derivante da fonti rinnovabili, sono stati riveduti ed incrementati con l'art. 26 e con l'allegato III del d.lgs. 199/2021;
- negli ultimi anni si è assistito ad un rilevante progresso tecnologico dei generatori di calore a biomassa legnosa e, in particolare, allo sviluppo di sistemi avanzati di combustione e di abbattimento delle emissioni che hanno portato al raggiungimento di standard emissivi sempre più performanti e allineati ai livelli più avanzati oggi esistenti per i sistemi a combustione con qualsiasi combustibile;
- i requisiti emissivi ed impiantistici degli impianti termici alimentati da biomassa, approvati con la dgr n.3649 del 16.12.2024 e con la dgr n. 4720 del 14.07.2025 , implicano un impatto minimo sulla qualità dell'aria e, nel caso di impianti installati in sostituzione di impianti precedentemente alimentati a gas, gasolio o GPL o di impianti di nuova installazione, i requisiti previsti sono ancora più performanti, consentendo un impatto simile o addirittura inferiore a quello correlato ai sistemi di generazione di calore più avanzati, alimentati, anche solo parzialmente, con i combustibili fossili;
- la biomassa rappresenta comunque una fonte di produzione energetica rinnovabile, di norma basata sull'utilizzo di risorse locali, sia per quanto riguarda la materia prima, sia per quanto riguarda la manodopera;
- l'energia termica prodotta da biomassa può rappresentare una soluzione ottimale nelle zone in cui l'utilizzo delle pompe di calore è problematico per l'impossibilità di prelevare calore dall'acqua di falda o per lo scarso differenziale termico con l'aria esterna, rilevabile nelle località più fredde;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito delle consultazioni con le Regioni preordinate ad aggiornare i criteri del sistema di incentivi noto come “Conto termico” ha dato parere favorevole all'introduzione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di contributi per sostituire impianti termici alimentati con ogni tipo di combustibile con impianti alimentati a biomassa, purché il valore delle emissioni di particolato non sia superiore a 1 mg/Nm³;

RILEVATO che l'art. 7, comma 2 della Legge del consiglio Regionale n. 45 "Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici". Modifica alla l.r. 26/2003", approvata dal consiglio regionale in data 8 luglio 2025, prevede che "Gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui al d.lgs 199/2021, come eventualmente incrementati ai sensi del comma 1, possono essere assolti mediante l'uso della biomassa legnosa nel rispetto dei requisiti ambientali ed emissivi stabiliti dalla Giunta regionale";

RITENUTO necessario, in forza di quanto previsto dalle disposizioni indicate all'articolo 7, comma 2 della legge del consiglio regionale sopra indicata, consentire di assolvere l'obbligo di copertura del fabbisogno energetico degli edifici, ora previsto dall'art. 26 e dall'allegato III del d.lgs 199/2021, anche mediante impianti alimentati da biomassa, a condizione che vengano rispettati, a decorrere dall'installazione degli impianti medesimi, i requisiti emissivi ed impiantistici approvati con la dgr 3649/2024 e con la dgr 4720/2025 nel caso di impianti installati in sostituzione di impianti precedentemente alimentati a gas, gasolio o GPL o di impianti di nuova installazione, ferma restando la distinzione in base all'altitudine del Comune;

RITENUTO inoltre necessario:

- consentire l'incentivazione degli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali per l'utilizzo dei fondi di qualsiasi natura, dichiarando la non applicabilità del punto 14 del dispositivo della dgr 7095/2017, fatto salvo il rispetto dei requisiti emissivi ed impiantistici previsti nelle singole misure di incentivazione;
- disporre per i soli impianti che rispettano i requisiti emissivi ed impiantistici di cui al precedente paragrafo la non applicazione dei punti 12 e 13 di cui alla dgr 7095/2017;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'obiettivo 5.1.5 "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni" del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura, approvato con D.C.R. n. 42 del 20/06/2023;

RICHIAMATE integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di consentire di assolvere l'obbligo di copertura del fabbisogno energetico degli edifici, ora previsto dall'art. 26 e dall'allegato III del d.lgs 199/2021, anche mediante impianti alimentati da biomassa, a condizione che vengano rispettati, a decorrere dall'installazione degli impianti medesimi, i requisiti emissivi ed impiantistici approvati con la dgr 3649/2024 e con dgr 4720/2025 come indicato in premessa e riportati nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, conseguentemente, per i soli impianti che rispettano i requisiti emissivi ed impiantistici di cui al punto 1 la non applicazione dei punti 12 e 13 del dispositivo di cui alla dgr 7095/2017;
3. consentire l'incentivazione degli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali per l'utilizzo dei fondi di qualsiasi natura, dichiarando la non applicabilità del punto 14 del dispositivo della dgr 7095/2017, fatto salvo il rispetto dei requisiti emissivi ed impiantistici previsti nelle singole misure di incentivazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL;
5. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.